

**Ricorso proposto il 19 dicembre 2006 dall'European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEP) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata), 27 settembre 2006, causa T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited/Commissione delle Comunità europee**

**(Causa C-515/06 P)**

(2007/C 56/31)

*Lingua processuale: l'inglese*

## Parti

*Ricorrente:* European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEP) (rappresentanti: M. Hartmann-Rüppel e W. Rehmman, Rechtsanwälte)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione delle Comunità europee, Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, Spain Pharma, SA, Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar), GlaxoSmithKline Services Unlimited, già Glaxo Wellcome plc

## Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006, causa T-168/01, nella parte in cui il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione della Commissione 8 maggio 2001, 2001/70/E<sup>(1)</sup>;
- statuire sulle spese del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e al procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

## Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere le seguenti violazioni del diritto comunitario nella sentenza impugnata:

- a) erronea applicazione dell'art. 81, n. 3, CE: il Tribunale di primo grado ha trascurato il ruolo e la funzione dell'art. 81, n. 3, CE ritenendo che la valutazione effettuata dalla Commissione fosse insufficiente;
- b) erronea applicazione dell'art. 81, n. 3, CE: il Tribunale di primo grado ha valutato erroneamente l'onere della prova;
- c) erronea applicazione dell'art. 81, n. 3, CE: il Tribunale di primo grado ha interpretato erroneamente ovvero omesso di prendere in considerazione prove presenti nel fascicolo che dimostrano che il ricorrente in primo grado (GSK) non ha fatto valere i requisiti dell'art. 81, n. 3, CE in misura sufficiente e fornendo prove adeguate.

<sup>(1)</sup> GU L 302, pag. 1.

**Ricorso proposto il 20 dicembre 2006 dall'Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) 27 settembre 2006, nella causa T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited, già Glaxo Wellcome plc/Commissione delle Comunità europee**

**(Procedimento C-519/06 P)**

(2007/C 56/32)

*Lingua processuale: l'inglese*

## Parti

*Ricorrente:* Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) (rappresentanti: sigg. M. Araujo Boyd, abogado, e J. L. Buendía Sierra, membro del servizio giuridico)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione delle Comunità europee, European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEP), Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, Spain Pharma, SA, GlaxoSmithKline Services Unlimited, già Glaxo Wellcome plc

## Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006, nella causa T-168/01;
- statuire definitivamente sulla controversia oggetto della causa T-168/01 respingendo in toto il ricorso d'annullamento proposto dalla GLAXO e confermando la decisione della Commissione 2001/791/CE; nonché
- annullare i punti 3, 4 e 5 del dispositivo della suddetta sentenza relativi alle spese e condannare la GLAXO alla totalità delle spese sostenute nella causa T-168/01 e nell'attuale procedimento.

## Motivi e principali argomenti

La ricorrente ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata per tutti i motivi indicati qui di seguito:

Errata applicazione dell'art. 81, n. 1, CE.

Il Tribunale di primo grado (in prosieguo: il «Tribunale») avrebbe commesso un errore nel respingere le conclusioni della Commissione secondo cui il sistema di duplice fissazione dei prezzi stabilito dalla GLAXO era diretto a impedire, restringere o falsare la concorrenza; i doppi prezzi e i divieti di esportazione sarebbero per loro stessa natura contrari alla concorrenza. Sempre a torto il Tribunale avrebbe poi applicato l'art. 81, n. 1, CE al contesto di un settore regolato, la sentenza impugnata analizzerebbe in maniera inesatta il contesto giuridico e economico della controversia e il Tribunale sarebbe incorso in errore manifesto di diritto nella valutazione della ratio delle norme del Trattato CE in materia di concorrenza e dei benefici derivanti ai consumatori finali dal mercato parallelo.